

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE EX ART. 36, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50**

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI DEGLI AFFIDAMENTI

ART. 1 - PREMESSE

1. Vista la normativa di settore e in particolare:

- Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (il “Codice”), comma 1, il quale dispone che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo Codice (le “soglie comunitarie”), avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

- Visto che, ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 36, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo lo schema dell’affidamento diretto o della procedura negoziata;

- Visto che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del Codice, per lo svolgimento delle procedure sotto-soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, sulla base del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA), messo a disposizione delle stazioni appaltanti da CONSIP S.p.A.;

- Visto l’art. 1, comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»

- considerato che secondo le indicazioni che l'A.N.AC. ha fornito nelle Linee guida n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636, del 10 luglio 2019, al Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, l'adozione da parte della stazione appaltante del regolamento sugli acquisti di beni e servizi sotto-soglia, costituisce un adempimento necessario per il corretto svolgimento delle procedure di approvvigionamento;

- considerato che le medesime Linee guida n. 4, al punto 5.1.1, precisano che le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 36 del Codice, possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinati gli aspetti relativi alle indagini di mercato e all'albo fornitori;

- considerato che dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate appare evidente che l'adozione di un regolamento che disciplini gli acquisti costituisce un adempimento non solo raccomandabile e di estrema utilità, ma indispensabile per sviluppare in modo trasparente e legittimo una procedura sotto-soglia;

- considerato che la Fondazione CITTALIA conforma la propria attività ai principi di legalità, efficienza, efficacia e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e semplificazione

- pertanto, CITTALIA procederà all'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e l'adozione del presente Regolamento costituisce al tempo stesso, una diretta applicazione e il fondamento per una piena attuazione dei richiamati principi;

2. Tutto quanto sopra visto e considerato, è necessario definire dei criteri generali e di dettaglio che possano essere utilizzati per le procedure di affidamento di contratti di appalto inferiori alla soglia di cui al cit. art. 35.

ART. 2 – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

1. Ai fini del proprio funzionamento e per lo svolgimento dei compiti istituzionali, CITTALIA procede all'acquisizione di servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

2. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle concessioni di lavori e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice, con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 36.

3. CITTALIA ha piena autonomia organizzativa e decisionale ed acquisisce i lavori, i servizi e le forniture, necessari per il proprio funzionamento, tramite la stipulazione di contratti preceduti dall'esperimento di procedure a pubblica evidenza, confronto concorrenziale o negoziazione diretta, conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalle norme vigenti in materia.

4. Nell'espletamento della propria attività negoziale CITTALIA contribuisce inoltre, ove possibile, al conseguimento degli obiettivi ambientali inserendo se del caso, nella propria documentazione di gara, specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di cui all'art. 34 del Codice.

5. CITTALIA tiene conto, altresì, della qualità tecnica del lavoro, servizio o fornitura attraverso specifiche analisi dei risultati ottenuti dalle imprese affidatarie, anche in precedenti servizi, svolti nello stesso ambito e in relazione alla soddisfazione della Fondazione medesima.

6. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture, oggetto del presente Regolamento, avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1 (efficacia, tempestività, economicità e correttezza dei processi di acquisizione applicando criteri di proporzionalità e, ove necessario, rotazione nella declinazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità), 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), 42 (Conflitto di interesse) e all'articolo 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) del Codice e con i limiti stabiliti dal proprio Statuto nonché nel rispetto dei vincoli di spesa

definiti dal budget e dagli atti di programmazione. In particolare, nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal presente Regolamento, CITTALIA si impegna a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- **economicità**, ovvero l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione e nell'esecuzione del contratto;
- **efficacia**, ovvero la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- **tempestività**, ovvero l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- **correttezza**, ovvero una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- **libera concorrenza**, ovvero l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- **non discriminazione e parità di trattamento**, ovvero una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- **trasparenza e pubblicità**, ovvero la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- **proporzionalità**, ovvero l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- **rotazione**, ovvero il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

7. Ogni norma legislativa e/o regolamentare richiamata dal presente Regolamento deve intendersi nella versione aggiornata alla data dell'atto che viene ad essa assoggettato, comprensiva delle modificazioni e/o integrazioni sopravvenute ovvero nel testo della nuova normativa sostitutiva di quella espressamente invocata.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto prescritto dal Codice e nelle norme in esso richiamate, nonché dalle Linee guida n. 4 (*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore*

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici) predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in quanto applicabili.

ART. 3 – DEFINIZIONI, ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del Codice, del quale si riportano di seguito le principali di interesse per CITTALIA:

- a) *Accordo Quadro*: è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
- b) *Affidamento diretto*: procedura di affidamento in cui CITTALIA negozia direttamente con un soggetto di propria scelta le condizioni per l'affidamento di beni, servizi o lavori, entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento.
- c) *Elenco Operatori Economici o Albo fornitori*: Elenco dei fornitori e prestatori di servizi della Fondazione in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
- d) *A.T.I. (o R.T.I.)*: Associazione (o Raggruppamento) Temporanea di Imprese, costituita o costituenda.
- e) *ANAC*: Autorità Nazionale Anticorruzione (o anche solo Autorità).
- f) *Avviso*: atto col quale si rendono note le risultanze di una procedura di gara esperita per l'individuazione del contraente.
- g) *Bando*: atto col quale si sollecitano gli operatori economici a partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un contratto.
- h) *Codice Appalti*: Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.
- i) *Committente o Stazione Appaltante*: la Fondazione CITTALIA.
- j) *Concorrente, aggiudicatario, appaltatore, fornitore, esecutore di lavori, prestatore di servizi*: operatore economico con il quale, nelle diverse fasi delle

procedure disciplinate dal presente Regolamento, la Fondazione entra in contatto.

- k) *Disciplinare di gara*: documento, a corredo del bando di gara o della lettera di invito, che disciplina l'esperimento della gara pubblica.
- l) *D.U.R.C.*: Documento Unico di Regolarità Contributiva.
- m) *D.U.V.R.I.*: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.
- n) *Forniture*: beni strumentali o di consumo acquistati da CITTALIA.
- o) *Servizi*: prestazioni di terzi acquisite da CITTALIA per i propri bisogni.
- p) *Lavori*: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte.
- q) *MePA*: il mercato elettronico per la pubblica amministrazione per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- r) *Organi di amministrazione*: soggetti, previsti nello statuto di CITTALIA ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifiche per l'amministrazione della Fondazione.
- s) *Procedura aperta*: procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del Codice, in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.
- t) *Procedura ristretta*: procedura di gara ai sensi dell'art. 61 del Codice alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare, a seguito di pubblicazione di avviso, e che sono invitati dalla stazione appaltante in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
- u) *Procedura negoziata*: procedura di gara in cui la Fondazione, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale (se del caso, confronto sollecitato da avvisi pubblici), consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con essi le condizioni dell'appalto.
- v) *Profilo di committente*: sito informatico (internet) di CITTALIA.
- w) *Piattaforma telematica*: Piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche di Cittalia, accessibile all'indirizzo <https://cittalia.acquistitelematici.it>.
- x) *“Sotto-soglia”* (o *“sopra-soglia”*): di valore inferiore (o superiore) alla soglia comunitaria, così come individuata dall'art. 35 del Codice.

y) *RUP (Responsabile Unico del Procedimento)*: soggetto al quale, in relazione alle proprie competenze e responsabilità, attribuite nell'ambito dell'organizzazione, è demandato l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 31 del Codice.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E AVVIO DELLA PROCEDURA.

1. La programmazione dell'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, di importo pari o superiore a € 40.000,00, rilevanti ai fini del Regolamento - e che non risulti da esigenze di tipo operativo di carattere improcrastinabile o comunque necessarie al fine dell'ordinario svolgimento delle attività della Fondazione - è definita con l'approvazione del programma biennale degli acquisti di CITTALIA.

2. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie di fabbisogno, appartiene al Responsabile di Ufficio/Dipartimento/Divisione nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto dell'ipotizzato rapporto contrattuale; detto soggetto, in assenza di diversa nomina, assumerà le funzioni di RUP.

3. CITTALIA ha istituito un apposito Albo Fornitori nel quale gli Operatori Economici sono classificati in sezioni, tale Elenco è pubblicato sul sito internet <https://cittalia.acquistitelematici.it> .

ART. 5 - SOGLIE DI RIFERIMENTO, MODALITA' DI CALCOLO E ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO

1. Il Regolamento disciplina l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture per i "contratti sotto soglia" comunitaria. Gli importi delle soglie europee devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del Codice, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

2. Ai contratti pubblici aventi per oggetto, lavori, servizi e forniture, di

importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice.

3. Ai fini dell'applicazione delle soglie indicate nella normativa di riferimento, si tiene conto del valore stimato dell'intero appalto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), e/o di eventuali altre imposte e tasse.

4. Il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ad esso riferibile, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

5. Per i contratti di durata pluriennale si terrà conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

6. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si terrà conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 35 del Codice.

8. Resta inteso che nessun contratto potrà mai essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di norme del Codice.

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'indizione della procedura e le modalità di scelta del contraente sono autorizzate con provvedimento o delibera dell'organo competente in base al sistema di deleghe di CITTALIA.

2. In applicazione dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, per ogni procedura di aggiudicazione CITTALIA nomina un soggetto cui affidare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento.

3. Ove ritenuto opportuno, fatto salvo il rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dal par. 7 delle linee guida ANAC n. 3, la Fondazione può, con unico atto, nominare un RUP per più procedure rientranti una medesima tipologia.

4. Spetta al Direttore la nomina del RUP, della Commissione di Gara (in caso di procedure aggiudicate in base al criterio del minor prezzo), della Commissione Giudicatrice (in caso di procedure aggiudicate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), e del Direttore dell'esecuzione del

contratto (anche “DEC”).

5. La nomina del DEC è fatta dal Direttore su proposta del RUP.

6. Nel caso in cui non sia nominato un DEC, le funzioni che il Codice, il D.M. MIT n. 49/2018 e le Linee Guida ANAC n. 3, riservano a tali soggetti sono svolte – con i limiti ed entro gli importi stabiliti da tali normative - direttamente dal RUP.

TITOLO III – MODALITA’ DI SCELTA – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 7 – PROCEDURE DI SCELTA E DETERMINA A CONTRARRE

1. Le procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, o forniture sono le seguenti:
 - a. l’affidamento diretto;
 - b. la procedura negoziata.
2. Al di là dell’utilizzo delle procedure emergenziali di cui al successivo art. 16, la Fondazione procede all’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie secondo i moduli procedimentali di cui agli artt. 36 e 63 del Codice, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti sotto-soglia di rilevanza europea sono individuati dallo Statuto, dai Regolamenti, dal piano delle deleghe adottate da CITTALIA e/o da eventuali procure generali o speciali.
4. La procedura di acquisizione prende avvio con la determina a contrarre che dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In particolare, in relazione agli affidamenti diretti di cui al presente regolamento la Fondazione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, può procedere a mezzo determina a contrarre semplificata.
5. La determina semplificata, di cui al comma precedente, con cui si procede

all'affidamento deve contenere:

- l'oggetto dell'affidamento,
- l'importo,
- il fornitore,
- le ragioni della scelta del fornitore,
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
- il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti,
- la disponibilità economica nel Budget,
- eventuali specifiche tecniche del lavoro/servizio/forniture,
- in caso di lavori o servizi di particolare complessità, eventuale riferimento ad elaborati di ordine progettuale ovvero capitolati tecnici,
- tempo utile per dare adempimento alle obbligazioni contrattuali o durata del contratto nel caso di prestazioni continuative.

ART. 8 – FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. CITTALIA in funzione delle diverse fasce di importo degli affidamenti, individua il contraente tramite affidamento diretto, oppure mediante procedura negoziata, preceduta o meno dalla pubblicazione di un bando, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

2. Di seguito vengono individuate le diverse fasi delle procedure applicate, a seconda degli importi e tipologie degli affidamenti, ai sensi dell'art. 36, del Codice e, per le procedure indette sino al 30/06/2023, fatta salva ogni ulteriore proroga, ai sensi della disciplina speciale di cui all'art. 1 della L. n. 120/2020 e s.m.i., di conversione del D.L. n. 76/2020.

3. La Fondazione procede, nei casi di cui al successivo art. 16 lett. a) e lett. d), a proprio insindacabile giudizio:

- i. A mezzo procedura svolta sulla propria piattaforma telematica di negoziazione, a seguito di invito a presentare offerta agli operatori iscritti all'Albo fornitori di CITTALIA;
- ii. A mezzo procedura svolta sul MePA;
- iii. A mezzo invito a presentare offerta, rivolto agli operatori a mezzo invio

di apposita comunicazione PEC e/o e-mail formale.

4. Le procedure di cui al precedente comma 3, lett. i), ii) e iii) si svolgono come segue:

i. La procedura sulla piattaforma telematica si svolge secondo le seguenti fasi:

- a. Fase 1 - Richiesta di preventivo
- b. Fase 2 - Risposta da parte delle imprese
- c. Fase 3 – Valutazione delle offerte
- d. Fase 4 – Aggiudicazione e invio del contratto

ii. La procedura sul MePA si svolge secondo le seguenti fasi, in cui si articola una trattativa diretta (TD) o una richiesta di offerta (RDO):

- a. Fase 1 - Creazione TD o RDO
- b. Fase 2 - Risposta da parte della/e impresa/e
- c. Fase 3 – Valutazione della/e offerta/e
- d. Fase 4 – Aggiudicazione e invio del contratto

iii. La procedura a mezzo PEC si svolge secondo le seguenti fasi:

- a. Fase 1 - Richiesta di preventivo (anche a mezzo e-mail formale)
- b. Fase 2 - Risposta da parte delle imprese
- c. Fase 3 – Valutazione delle offerte
- d. Fase 4 – Aggiudicazione e invio del contratto.

5. CITTALIA provvederà a interpellare gli operatori economici iscritti nell'Elenco Operatori Economici Qualificati, interpellando un numero di Operatori sufficiente, nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi precedenti, ove sussistano in tale numero soggetti idonei.

6. Laddove l'affidamento abbia ad oggetto tipologie di lavori, beni o servizi per i quali non sono presenti operatori nell'Elenco di Operatori Economici Qualificati, o qualora, pur in presenza di operatori in detto Elenco, il numero delle imprese qualificate sia inferiore al numero minimo richiesto per legge, la Fondazione procederà mediante invito, a mezzo PEC, interpellando gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti.

7. L'obbligo di osservanza del numero minimo di operatori economici, di cui ai precedenti commi, è escluso quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene, servizio e lavoro sul mercato di riferimento; in ogni caso le procedure indicate ai commi precedenti del presente articolo devono avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento, nonché di pubblicità, come indicato al comma 1 degli artt. 30 e 36 del Codice.

ART. 9 - INDAGINI DI MERCATO E MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

1. CITTALIA, nei casi previsti dal presente Regolamento, nonché in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, sempre nel rispetto dei richiamati principi generali che sovrintendono i propri affidamenti, può effettuare indagini di mercato, svolgere dialoghi tecnici o promuovere manifestazioni d'interesse di cui al presente articolo, al fine di avere, per l'appalto che vuole affidare, un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, ed in particolare dei seguenti elementi:

- a. il numero e la denominazione degli operatori presenti sul mercato e interessati a presentare un'offerta per la tipologia di appalto proposta;
- b. le soluzioni tecniche disponibili;
- c. le condizioni economiche praticate e le clausole contrattuali che sono generalmente accettate.

2. Le indagini di mercato/avvisi manifestazioni d'interesse possono essere svolte a seconda dell'oggetto, dell'importo e della complessità dell'appalto, con una delle seguenti modalità:

- a. per appalti di importo inferiore a € 40.000,00 è rimessa alla discrezionalità di CITTALIA la facoltà di svolgere una preliminare indagine informale semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti per soddisfare i propri fabbisogni e individuare la platea dei potenziali affidatari, e ciò anche attraverso la richiesta di preventivi,
- b. in tutti gli altri casi in cui sia previsto per legge:
 - i. mediante pubblicazione, per un periodo di almeno 15 giorni sul sito

istituzionale di CITTALIA all'indirizzo www.cittalia.it nella Sezione >Amministrazione Trasparente> Bandi di gara e contratti > e/o su <https://cittalia.acquistitelematici.it> dell'“avviso di manifestazione d'interesse” contenente tutte le informazioni utili all'esplorazione del mercato, e in particolare:

- L'oggetto;
- Il valore presunto, se determinabile;
- Gli elementi essenziali del contratto;
- I principali requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali che gli operatori devono possedere;
- Le modalità e il termine di trasmissione della manifestazione di interesse;
- Le modalità di contatto con CITTALIA;
- Dare atto della consultazione effettuata sull'albo fornitori di CITTALIA;
- Dare atto della consultazione degli elenchi fornitori del gruppo ANCI;
- Dare atto della consultazione di cataloghi del mercato elettronico. Tali consultazioni possono essere effettuate anche con posta elettronica o con altro mezzo che comunque garantisca la tracciabilità. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

3. CITTALIA si riserva la facoltà di prevedere nell'avviso un numero minimo e un numero massimo di operatori da invitare, e, ove non si raggiungesse il numero minimo prefissato, le modalità e i termini di integrazione dell'elenco degli operatori, o in caso di sovrannumero, le modalità con cui ridurre il numero di operatori da coinvolgere.

ART. 10 - TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

1. Premesso il recepimento della disciplina vigente, CITTALIA, di volta in

volta, stabilisce un tempo ragionevole e ritenuto congruo per la ricezione delle offerte, tenuta in debita considerazione la specificità dell'appalto, salvo esigenze specifiche connesse all'urgenza o alla peculiarità dell'appalto medesimo.

2. Tali termini non possono, comunque, essere inferiori ai limiti di legge di cui al Codice.

ART. 11 – PUBBLICITÀ

1. Tutte le procedure per le quali esiste onere di pubblicazione saranno visualizzabili sul sito www.cittalia.it nella Sezione >Amministrazione Trasparente> Bandi di gara e contratti > e/o su <https://cittalia.acquistitelematici.it>.

2. CITTALIA si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto da affidare.

3. Una volta disposta l'aggiudicazione, per contratti di valore superiore a 40.000,00 euro, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Codice, cura la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dei seguenti dati:

- a. Tipologia e oggetto dell'affidamento;
- b. Operatori economici invitati;
- c. Nominativo dell'operatore economico aggiudicatario e degli operatori economici concorrenti;
- d. Importo dell'aggiudicazione.

4. Il presente Regolamento Interno è pubblicato sul profilo del committente (www.cittalia.it) nella Sezione >Amministrazione Trasparente>Disposizioni generali> >Atti generali>.

ART. 12 - ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E COMUNICAZIONI ALL'OSSERVATORIO

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e

s.m.i. in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso, per ogni procedura di affidamento effettuato da CITTALIA, a prescindere dal sistema di acquisizione e dall'importo, deve essere acquisito dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) il CIG / SMART CIG (Codice Identificativo Gara) con le modalità definite dall'ANAC.

2. Il CIG dovrà essere indicato nella lettera d'invito/disciplinare di gara, anche per consentire ai partecipanti, ove obbligatorio, il pagamento del contributo di loro competenza che costituisce adempimento preliminare indispensabile per la partecipazione alla procedura di affidamento.

3. Per le medesime procedure dovranno essere effettuate, nei casi previsti dalla vigente normativa, le comunicazioni all'Osservatorio concernenti i dati delle procedure (dati contenuti nell'invito e nel verbale di gara, concorrenti invitati, importo di aggiudicazione e nominativo dell'affidatario).

4. Il presente articolo non si applica in caso di appalti non assoggettati al D.Lgs. 50/2016.

TITOLO IV – QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

ART. 13 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette da CITTALIA in esecuzione del presente Regolamento, dovranno possedere i requisiti generali di affidabilità e moralità richiesti dall'art. 80 del Codice e di idoneità economico - finanziaria e tecnico professionale, ove richiesti, ai sensi degli artt. 83 e ss. del Codice.

2. La costituzione di deposito cauzionale provvisorio sarà dovuta esclusivamente se prevista nella documentazione relativa all'affidamento.

3. All'esecutore del contratto sarà richiesta la cauzione definitiva esclusivamente se prevista nella documentazione relativa all'affidamento.

4. I requisiti professionali, economici e tecnici potranno essere documentati come di seguito descritto:

a. **idoneità professionale**, mediante dichiarazione sostitutiva del

certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

- b. **capacità economica e finanziaria**, mediante la richiesta di livelli minimi di fatturato globale o settoriale, o altra documentazione considerata idonea, da documentarsi tramite la produzione di uno o più dei seguenti documenti:
 - i. bilanci o estratti di bilanci;
 - ii. idonee referenze bancarie;
 - iii. dichiarazione sul fatturato globale o settoriale d'impresa degli ultimi tre anni, che non dovrà essere per ciascun anno inferiore alla metà del valore dell'appalto;
- c. **capacità tecniche e professionali**, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto; a tal proposito, potrebbero essere richieste attestazioni relativamente ai seguenti aspetti:
 - i. elenco dei principali servizi e forniture analoghi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi dei relativi contratti: l'importo complessivo di tali servizi e forniture non dovrà essere nel triennio inferiore alla metà del valore dell'appalto;
 - ii. per gli appalti di servizi indicazione del numero medio annuo del personale del concorrente;
 - iii. certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di avere realizzato lavori, servizi e forniture analoghi all'oggetto dell'appalto;
 - iv. indicazione del numero medio annuo del personale;
- d. per gli appalti di servizi: dichiarazione concernente l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico che il concorrente metterà a disposizione per il servizio;
- e. per gli appalti di servizi eventuali autorizzazioni o licenze di

esercizio rilasciate dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale;

f. nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti incaricati dei controlli di qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

5. CITTALIA precisa nella lettera di invito quali, tra i documenti sopra indicati, debbano essere prodotti.

6. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere, ai fini dell'ammissione, dichiarato dal concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 fatta comunque salva la facoltà di CITTALIA di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte.

7. Il possesso dei requisiti può comunque essere dimostrato dal concorrente tramite l'avvalimento nel rispetto dell'art. 89 del Codice.

8. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui al comma 6, dell'art. 36. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario. È fatta salva la facoltà della stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione (cfr. art. 71, D.P.R. n. 445/2000).

9. Qualora il soggetto provvisoriamente aggiudicatario non provveda a presentare le documentazioni di cui al comma precedente entro il termine fissato nella formale richiesta da parte di CITTALIA, ovvero la documentazione presentata risulti in contrasto con quanto dichiarato in sede di gara, CITTALIA dichiarerà il soggetto interessato decaduto dall'aggiudicazione e procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, qualora costituita.

10. A seguito dell'esito positivo degli accertamenti di cui al presente articolo, si procede all'aggiudicazione definitiva.

ART. 14 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) E CONTROLLI DOCUMENTALI

1. In tutti gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 la richiesta del DGUE agli operatori economici è facoltativa. Nel caso in cui quest'ultimo non venga richiesto è prevista l'autocertificazione sul possesso dei requisiti che può assumere anche forma sintetica, con generica attestazione del possesso di tutti i requisiti previsti, purché gli operatori economici concorrenti si impegnino a fornire, in caso di aggiudicazione o a semplice richiesta, nel termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante, tutti i dati e documenti necessari all'effettuazione delle relative verifiche.

2. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Fondazione può procedere anche senza effettuare le verifiche a mezzo del sistema AVCPass; l'acquisizione del DGUE e il controllo a mezzo del sistema AVCPass si renderà, al contrario, obbligatorio, per affidamenti pari o superiori a 40.000,00 euro.

3. Per quanto attiene le verifiche sull'aggiudicatario, negli affidamenti diretti di servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro la Fondazione procede ad effettuare le seguenti operazioni di verifica:

- a. per servizi e forniture fino a 5.000,00 euro:
 - i. consultazione casellario ANAC;
 - ii. DURC;
 - iii. verifica sussistenza requisiti speciali ove richiesti;
- b. per servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro:
 - i. consultazione casellario ANAC;
 - ii. DURC;
 - iii. verifica sussistenza requisiti speciali ove richiesti;
 - iv. acquisizione casellario giudiziale generale;
 - v. verifica regolarità fiscale;
 - vi. visura camerale;
- c. per servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 euro:
 - i. consultazione casellario ANAC;
 - ii. DURC;
 - iii. verifica sussistenza requisiti speciali ove richiesti;

- iv. acquisizione casellario giudiziale generale;
- v. acquisizione casellario anagrafe sanzioni amministrative;
- vi. verifica regolarità fiscale;
- vii. acquisizione visura camerale;
- viii. acquisizione certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, riguardante l'assolvimento degli obblighi in merito al collocamento obbligatorio dei disabili.

4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, lett. *a)* e *b)*, CITTALIA può effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti, rilasciate dagli operatori economici ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in misura proporzionale al rischio e nei casi in cui vi sia un ragionevole dubbio sulla veridicità delle suddette dichiarazioni.

ART. 15 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

1. Per tutte le acquisizioni di lavori, servizi e forniture e le concessioni di lavori e servizi dovranno essere applicati i Criteri Ambientali Minimi come previsto dall'art. 34 del Codice.

2. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 il rispetto dei CAM può essere autocertificato dal fornitore.

TITOLO V – AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZIATE

ART. 16 - AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, L. 120/2020.

1. Sino alla data del 30 giugno 2023, ai sensi dell'art.1 della L. 120/2020 e ss.mm.ii., e fatto salvo l'intervento di successive proroghe disposte dalla normativa di settore che in ogni caso si intenderanno automaticamente recepite e, pertanto, modificheranno il suddetto termine senza necessità di ulteriori modifiche al presente Regolamento, si prevede che:
 - a. per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, la Fondazione procede ad

affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- b. l'affidamento di cui alla precedente lett. a) è, in ogni caso, effettuato a favore di operatori economici in possesso di documentate esperienze in settori analoghi a quelli oggetto di affidamento;
- c. gli operatori possono essere individuati anche tra coloro che risultano iscritti nell'albo istituiti dalla Fondazione, nel rispetto del principio di rotazione;
- d. per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del d. lgs. 50/2016 e per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, la Fondazione procede a mezzo procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d. lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti in tal numero soggetti qualificati nel settore oggetto di affidamento, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- e. la Fondazione dà evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla precedente lett. d), a mezzo pubblicazione di un avviso sul sito internet www.cittalia.it nella Sezione >Amministrazione Trasparente>Bandi di gara e contratti> e/o su <https://cittalia.acquistitelematici.it>;
- f. l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000,00 contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;
- g. gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti

dall'art.7, comma 5, del presente regolamento;

- h. per gli affidamenti di cui alla lett. d) del presente articolo, la Fondazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d. lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- i. per le modalità di affidamento di cui alle precedenti lett. a) e d) del presente articolo, la Fondazione, di norma, non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del d. lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità del singolo affidamento, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Di tale circostanza la Fondazione dà atto nella determina di avvio di cui al comma 4. Anche ove la Fondazione intenda ricorrere a tale facoltà, l'ammontare della garanzia provvisoria, in ogni caso, è dimezzato rispetto a quello previsto dal richiamato art. 93;
- j. in caso di affidamento diretto, di cui alla precedente lett. a) l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento; tale termine è aumentato a quattro mesi nei casi di cui alla precedente lettera d).

ART. 17 – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) e B)

1. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Fondazione può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o

più operatori economici o, per i lavori, in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

2. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, per le forniture e i servizi, la Fondazione può procedere mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco di operatori economici della Fondazione, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti per i servizi e le forniture o previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori.

3. La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto di cui al precedente comma 2, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (conforme a quanto previsto dal par. 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 ANAC), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.

4. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.

5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

ART. 18 PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C) E D) DEL CODICE.

1. La Fondazione può provvedere ad affidare i contratti sotto-soglia, in caso di affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. In caso di affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, la Fondazione può provvedere mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

3. In caso di affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, la Fondazione procede mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 del Codice.

ART. 19 - CONTENUTI DEL DISCIPLINARE DI GARA E DEI CAPITOLATI TECNICI

1. In caso di procedura negoziata, una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati da CITTALIA, gli stessi sono invitati contemporaneamente a presentare offerta, secondo le modalità proprie del modello procedimentale selezionato da CITTALIA.

2. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta adeguata e quindi deve contenere i seguenti requisiti minimi:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi e forniture;
- e. il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (criterio dell'offerta economicamente più

- vantaggiosa), gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f. l'eventuale richiesta di garanzie;
 - g. il nominativo del RUP;
 - h. lo schema di contratto e/o il capitolato tecnico, se predisposto, riportanti le caratteristiche tecniche, le specifiche di qualità, le modalità di esecuzione e verifica e collaudo dei lavori, i prezzi, le modalità e i termini di pagamento e le penalità eventualmente previste.

TITOLO VI – AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

ART. 20 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Le procedure negoziate saranno aggiudicate, in relazione alle caratteristiche ed all'oggetto del contratto, sulla base dei criteri di cui all'art. 95, del Codice:

- a. il criterio del minor prezzo
- b. il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

2. Ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, di cui al comma 3, lett. a, dell'art. 95, del D. Lgs. 50/2016. CITTALIA in tale ipotesi darà adeguata motivazione e indicherà il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

3. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità / prezzo, la lettera di invito dovrà indicare i criteri alla stregua dei quali saranno valutate le offerte, e i punteggi massimi attribuibili e gli eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi cui dovrà attenersi la Commissione Giudicatrice nella propria valutazione; resta ferma la possibilità di determinare soglie minime di punteggio dell'offerta tecnica, al di sotto delle quali le offerte non sono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

4. Le operazioni di gara saranno svolte a seconda del criterio di

aggiudicazione prescelto:

- a. criterio del minor prezzo: dal Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice.
- b. criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: da una Commissione Giudicatrice, nominata, con atto del Direttore, che effettuerà la valutazione delle offerte tecniche, individuando il miglior offerente. La Commissione dovrà essere composta secondo quanto stabilito dal Regolamento sulle Commissioni giudicatrici adottato da CITTALIA.

5. In entrambi i casi è obbligatoria la compilazione di un prospetto comparativo che consenta, attraverso l'uso di una griglia con i criteri stabiliti nella lettera di invito, individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto.

6. Se non diversamente prescritto dai documenti di gara, si procede all'aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inadeguata in relazione all'oggetto del contratto.

7. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, si procede mediante rilancio, salvo diversa prescrizione nei documenti di gara.

8. Le sedute di gara devono essere svolte in forma pubblica (anche telematica) e le relative attività devono essere verbalizzate.

ART. 21 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE -RUOLO DEL R.U.P.

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice.

2. La verifica di anomalia sarà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 3.

3. Le giustificazioni saranno richieste a mezzo portale acquisti o a mezzo comunicazione PEC, a seconda della procedura seguita, assegnando all'offerente un termine per rispondere non inferiore a quello di legge; ulteriori precisazioni potranno essere richieste assegnando un termine non inferiore a tre giorni.

4. Le richieste avranno a riferimento quanto previsto dall'art. 97, commi 4 e 5, del Codice.

5. È consentita la nomina di soggetti esperti, esterni alla commissione di gara ed alla commissione aggiudicatrice, con compiti di consulenza e assistenza alla commissione stessa, nella disamina di aspetti specifici necessari a valutare la congruità delle offerte.

TITOLO VII – FASE CONTRATTUALE ED ESECUZIONE

ART. 22 – STIPULA DEL CONTRATTO, *STAND STILL* E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. I contratti sono stipulati subordinatamente all'esito favorevole degli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale (antimafia, DURC, casellario giudiziale, carichi pendenti, Ufficio delle Entrate, ecc.) nonché di quelli di ordine speciale (bilanci, fatturati analoghi, certificati di regolare esecuzione, regolarità della qualificazione SOA, ecc.), previo rilascio della cauzione definitiva e delle polizze assicurative (se richieste), e, in caso di appalto di lavori, della sottoscrizione del Piano di sicurezza, come regolato dalla vigente normativa.
2. Per i contratti di appalto per i quali sussistono i c.d. rischi interferenti, a norma dell'art. 26, del D.Lgs. 81/08, è necessario che il contratto sia corredato dal D.U.V.R.I. (Documento di valutazione dei rischi da interferenze) sottoscritto dall'appaltatore.
3. All'esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell'aggiudicatario dell'eventuale cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori del Piano di sicurezza, si procederà alla stipula del contratto.

4. In relazione all'importo e/o alla natura dell'appalto e nel rispetto dei limiti di legge, è facoltà di CITTALIA non richiedere al concorrente la presentazione di cauzione provvisoria, così come non richiedere la presentazione della cauzione definitiva e/o polizze assicurative.
5. Tutti i pagamenti connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n. 163/2010 e s.m.i.).
6. A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare a CITTALIA gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
7. CITTALIA ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di gara" (CIG) laddove previsto.
8. In ogni caso si applicano le Linee Guida di Anac in materia, approvate con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, così come aggiornate dalla Delibera Anac n. 636 del 10 luglio 2019.
9. Come previsto dall'art. 32, comma 10, del Codice, il termine dilatorio di *stand still* per la stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi del presente Regolamento.
10. Si specifica, inoltre, che per gli affidamenti sotto i 40.000,00 euro il contratto può essere stipulato a mezzo scambio di lettera commerciale, secondo lo schema proposta/accettazione o a mezzo lettera d'ordine, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. In questi casi sarà comunque prevista la clausola secondo cui *"in caso di accertamento di sopravvenuto difetto dei requisiti dichiarati, ogni rapporto contrattuale con CITTALIA si intenderà risolto, con conseguente pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità conseguita, con applicazione di una penale del 10% del valore dell'incarico"*.

ART. 23 - CONTENUTI DEL CONTRATTO

1. I contratti devono prevedere in modo chiaro ed esplicito:
 - a. l'oggetto;
 - b. i termini di esecuzione;
 - c. il corrispettivo determinato con il ribasso, ovvero il prezzo offerto;
 - d. i termini e le modalità di pagamento;
 - e. le clausole di penalità;
 - f. le clausole risolutive espresse;
 - g. nei contratti di manutenzione o di prestazioni continuative, la possibilità unilaterale ed insindacabile di CITTALIA di prorogare il contratto in scadenza per un periodo non superiore a sei mesi, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente;
 - h. l'obbligo del rispetto da parte del fornitore del dettato della documentazione tecnica dell'appalto, all'applicazione integrale, nei confronti dei suoi dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in vigore nel corso dell'esecuzione contrattuale; al rispetto delle norme sul collocamento al lavoro dei disabili; al rispetto delle norme in materia fiscale, assicurativa, assistenziale e previdenziale; al mantenimento per tutta la durata del contratto dei requisiti soggettivi (con particolare riguardo a quelli di cui alle vigenti leggi antimafia nonché all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti, da parte dell'Autorità giudiziaria, in materia di lotta alla criminalità organizzata);
 - i. nel caso di appalto di lavori pubblici, al rispetto anche della legislazione speciale, soprattutto in materia di sicurezza nei cantieri;
 - j. nel caso di servizi e/o di forniture con posa in opera, al rispetto di quanto stabilito nel D.U.V.R.I.
 - k. il rispetto da parte del contraente della normativa privacy (Reg. UE 679/2016 - GDPR ed eventuali successive modifiche).

ART. 24 – VERIFICA DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI - PAGAMENTI

1. Le forniture di beni/servizi o l'effettuazione di lavori devono essere

sottoposti rispettivamente a verifica di conformità e conseguente accettazione dei materiali/servizi o collaudo, prima che si disponga il pagamento, allorché il collaudo, o la regolare esecuzione, sia esplicitamente previsto come condizione di accettazione.

2. Per i contratti che per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo, la relativa dichiarazione è sostituita da un'attestazione del RUP dalla quale risulti la regolare esecuzione delle prestazioni.

3. CITTALIA provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni e servizi e lavori, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

4. Il pagamento può essere disposto previa verifica della fattura pervenuta, dell'accettazione del materiale ovvero dell'esito favorevole del collaudo o del rilascio di attestazione di regolare esecuzione, nonché verifica della regolarità contributiva (DURC regolare).

5. Per tutti i contratti il pagamento della fattura sarà effettuato da parte di CITTALIA secondo le modalità ed i termini indicati dal contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 30 giorni dalla data della fattura, a norma del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., art. 4 comma 3 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

6. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 148/2017, CITTALIA è soggetta a Split payment, pertanto, l'I.V.A. sull'acquisto sarà direttamente versata all'erario e non liquidata in sede di pagamento.

ART. 25 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. Il DUVRI sarà allegato al contratto d'appalto o d'opera o somministrazione/lettera d'ordine e dovrà essere controfirmato dall'Appaltatore in segno di presa visione ed accettazione.

2. La predisposizione del DUVRI, e la conseguente stima dei costi della

sicurezza in fase di gara, è esclusa per gli appalti di seguito riportati:

- a. mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- b. i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/ luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- c. i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

ART. 26 - RINNOVO E PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO

1. CITTALIA potrà riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo del contratto, indicando espressamente tale opzione nella richiesta di offerta e computando l'importo del rinnovo nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura. In questo caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione del contratto alle condizioni indicate negli atti di gara.

2. È consentita, inoltre, se prevista negli atti di gara e, comunque, non superiore a 6 mesi, una proroga tecnica dei contratti in scadenza, ai medesimi patti e condizioni, al solo fine di assicurare la continuità del servizio e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento per la scelta dell'Appaltatore.

ART. 27 – NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

1. Ai sensi della vigente normativa nazionale ed Europea in materia di Privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016 c.d. "GDPR" e successive modifiche), CITTALIA tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

2. Il titolare del trattamento dei dati è la CITTALIA, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

ART. 28 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

1. Tutte le clausole e le condizioni previste nei documenti contrattuali sono di norma essenziali.

2. Il Direttore, su proposta del RUP, se soggetto differente dal Direttore dell'Esecuzione o dal Direttore dei lavori ove nominati, valuta la gravità dell'inadempimento contrattuale in relazione all'importanza della prestazione non eseguita o non eseguita correttamente, sulla base delle prescrizioni pattuite.

3. Nel caso in cui l'inadempimento non venga ritenuto di gravità tale da rendere inutilizzabile o inaccettabile la prestazione, il Direttore, su proposta del RUP, conviene con l'appaltatore che quest'ultimo corregga a sue spese la prestazione, al fine di renderla conforme alle specifiche pattuite, eliminando vizi e difformità; in caso di mancato accordo il Direttore dispone la riduzione proporzionale del corrispettivo contrattuale o la risoluzione del contratto per inadempimento e l'esecuzione d'ufficio della prestazione, oggetto di controversia, con rivalsa sulla cauzione definitiva.

ART. 29 - LE PENALI

1. Il capitolato o le lettere d'invito a presentare offerta nell'ambito delle procedure negoziate sotto-soglia comunitaria prevedono l'importo e i casi di applicabilità delle penalità in conseguenza di inadempienza o di ritardo.

2. Se non diversamente previsto dalle disposizioni vigenti, i capitolati o le lettere d'invito a presentare offerta nell'ambito di procedure negoziate sotto-soglia comunitaria, prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo, e comunque proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni oggetto del contratto.

3. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera, in misura percentuale sull'ammontare netto contrattuale, o in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Se non espressamente previsto dalla normativa vigente il valore giornaliero della penale per ritardo nell'esecuzione è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille. Il Capitolato Speciale d'Appalto riporta

il valore percentuale di determinazione della penale per il ritardo di ciascuna prestazione.

4. L'importo delle penali irrogate in conseguenza di inadempienza o di ritardo definitivamente accertati non potrà superare complessivamente il limite del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'Imposta sul valore aggiunto, pena la risoluzione del contratto in danno dell'inadempiente, salvo diverse disposizioni di legge.

5. La penale verrà irrogata previa contestazione scritta al fornitore od al prestatore, al quale è data facoltà di far pervenire eventuali controdeduzioni in un termine perentorio fissato dal RUP.

6. La penale è irrogata dal Direttore, su proposta del RUP, qualora quest'ultimo ritenga non accoglibili le controdeduzioni presentate dal fornitore o dal prestatore.

7. La Fondazione opererà una detrazione dal corrispettivo dovuto, pari all'importo della penale comminata; in alternativa procederà ad escutere la garanzia definitiva per l'importo della penale.

8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatti dal RUP.

ART. 30 – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti sotto-soglia comunitaria, di cui all'art. 35 del Codice.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni europee, nazionali e regionali in materia di appalti e in particolare il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, per le procedure indette sino al 30/06/2023, alla L. n. 120/2020, nonché le Linee Guida dell'ANAC, in quanto applicabili, o altri provvedimenti attuativi ministeriali, in quanto applicabili a enti aventi le caratteristiche soggettive di CITTALIA.

3. Tutti i richiami normativi operati dal presente Regolamento si intendono effettuati alle disposizioni di legge *pro-tempore* in vigore.

4. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del Regolamento stesso. Si intendono avviati i procedimenti per i quali sia stata già iniziata la relativa procedura ovvero adottata l'autorizzazione alla stipulazione del contratto o altro provvedimento che autorizza il lavoro/fornitura/servizio.

5. Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Fondazione, previo parere vincolante del Fondatore.

6. Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale **www.cittalia.it** nella Sezione *<Amministrazione Trasparente>Disposizioni generali> >Atti generali>*.

7. Regolamento approvato dal Consiglio di Fondazione con delibera del 16 dicembre 2021.